Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2331

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2010

Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di evasione fiscale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – In premessa appare utile qualificare il fenomeno della evasione fiscale come il comportamento illecito finalizzato ad occultare volontariamente, in tutto o in parte, la base imponibile di un tributo. Esso si realizza tipicamente attraverso la sotto dichiarazione dei ricavi, la sopravvalutazione dei costi oppure l'omessa dichiarazione dei redditi.

L'evasione fiscale in Italia è enorme. Le stime, relative agli anni più recenti, parlano di una perdita superiore ai cento miliardi l'anno: livelli elevati ben superiori a quelli dei Paesi europei e delle maggiori economie avanzate.

Si tratta di mancate entrate pari almeno a diversi punti percentuali del prodotto interno lordo.

Livelli così alti di evasione inducono aliquote di tassazione più elevate del necessario, creano distorsioni nella concorrenza e iniquità sociali tra chi paga e chi non paga le imposte, riducono la competitività internazionale del nostro sistema economico e rischiano di alimentare altre piaghe come l'illegalità, la corruzione e la criminalità.

Essa non è solo riprovevole dal punto di vista etico e civile. È una piaga, una «pandemia» che comporta una gravissima alterazione del mercato e dell'intero sistema economico e provoca danni ingenti per tutti: alle imprese, che si trovano di fatto a competere in un mercato gravemente distorto; alle famiglie, che devono fare i conti con un prelievo eccessivo e servizi scadenti; allo Stato, costretto ad abdicare alla sua funzione «naturale» di accorto mediatore tra gli interessi e le molteplici spinte che provengono dalla società.

Fondamentale è la percezione dell'efficienza, della capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle modalità con cui quest'ultimo viene realizzato. In poche parole, è evidente che la «tentazione» a evadere è strettamente correlata all'eventualità di subire un accertamento.

Il ricorso ai condoni – dettati prevalentemente da stringenti necessità di bilancio – non può che peggiorare la situazione, causando aspettative di impunità.

È opportuno, quindi, che la strategia di contrasto all'evasione fiscale sia commisurata alle caratteristiche del fenomeno ed investa anche il sistema normativo penale tributario.

Il sistema delle sanzioni penali tributarie è stato riformato con la legge 25 giugno 1999, n. 205, che reca una delega al Governo per depenalizzare i reati minori, compresi quelli tributari (con l'articolo 6), e a riformare le sanzioni penali in materia di imposte sui redditi e di IVA (con l'articolo 9).

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega, sono stati abrogati i reati minori, ridotte le sanzioni per le minori violazioni ed è stato abolito il principio della ultrattività delle sanzioni tributarie, in base al quale, contrariamente al principio generale del diritto penale (il cosiddetto principio del *favor rei*), in materia tributaria le sanzioni si applicavano ai fatti commessi dopo la loro entrata in vigore anche se successivamente abrogate da una legge intervenuta nel frattempo.

Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ha abrogato tutte le fattispecie di reato previste dalla legge sulle «manette agli evasori» (decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516) ed ha introdotto i nuovi reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per opera-

zioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di dichiarazione omessa.

È stata così superata la configurazione delle fattispecie di reato secondo un approccio meramente casistico, ispirato allo schema dei cosiddetti «reati prodromici», secondo cui era attribuita rilevanza a comportamenti solo astrattamente idonei alla realizzazione dell'evasione, indipendentemente dall'effettiva lesione degli interessi erariali.

Il presente disegno di legge interviene su due aspetti.

Il primo riguarda un inasprimento del regime sanzionatorio penale previsto per le ipotesi di delitti tributari principali: rispetto al citato decreto legislativo n. 74 del 2000, sono innalzate le pene edittali per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2), per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3), per la dichiarazione infedele (articolo 4) e per la dichiarazione omessa (articolo 5).

Il secondo è volto a prevedere che, tra le ipotesi già previste dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, per la confisca del denaro e dei beni di chi sia stato condannato per una serie di reati gravi (tra i quali quelli per associazione mafiosa), siano ricompresi anche i reati di evasione fiscale di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000.

Va infatti ricordato come condizione per l'adozione delle misure di confisca sia l'impossibilità del condannato di giustificare la provenienza di denaro, beni ed altre utilità di cui risulta essere titolare in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da due a cinque anni».

Art. 2.

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articolo 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».

€ 1,00